

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO OMNIBUS”:
SOSPENSIONE “CASHBACK” E NUOVE
COMMISSIONI / CREDITO D’IMPOSTA POS**

RIFERIMENTI

- Artt. 1 e 7, DL n. 99/2021

IN SINTESI

Con il recente c.d. “Decreto Omnibus” il Legislatore ha previsto, tra l’altro, le seguenti novità:

- sospensione del c.d. “Cashback di Stato” per il secondo semestre 2021 (1.7 - 31.12.2021);
- introduzione di un nuovo credito d’imposta usufruibile dagli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che acquistano / noleggianno / utilizzano:
 - strumenti di pagamento elettronico (POS) collegati ad un RT (max € 160);
 - strumenti evoluti di pagamento che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (max € 320).

Inoltre, per le commissioni relative all’utilizzo dei predetti strumenti spetta un credito d’imposta pari al 100% delle stesse;

- soppressione del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” a favore di soggetti con ricavi / compensi 2019 da € 10 milioni a € 15 milioni.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del recente DL n. 99/2021, c.d. "Decreto Omnibus" in aggiunta alle novità relative alla riscossione ([Informativa SEAC 5.7.2021, n. 203](#)) sono contenute anche specifiche disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (sospensione del programma "Cashback", credito d'imposta POS e aumento credito d'imposta commissioni bancarie) ed è prevista la soppressione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 10 milioni e fino a € 15 milioni.

SOSPENSIONE PROGRAMMA "CASHBACK" - Art. 1, commi da 1 a 7

L'art. 1, commi da 288 a 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di **incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici**, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. "Cashback").

Con il Decreto n. 156/2020, il MEF ha definito le modalità attuative applicabili al "Cashback", prevedendo in particolare, a decorrere dall'1.1.2021, un **rimborso percentuale** (pari al 10%) **calcolato sulle transazioni effettuate** con strumenti di pagamento elettronici, ogni 6 mesi, nonché un **rimborso "speciale"** a favore dei primi 100.000 soggetti che totalizzano, in un semestre, il **maggior numero di transazioni** con i medesimi strumenti di pagamento.

Ora l'art. 1, commi 1 e 2 del Decreto in esame ha disposto **la sospensione del "Cashback" per il secondo semestre 2021** (1.7 - 31.12).

TERMINI PER I RIMBORSI "SPECIALI"

Come disposto dall'art. 1, comma 3, lett. a) del Decreto in esame, i termini per l'accredito dei rimborsi "speciali" relativi al primo semestre 2021 e primo semestre 2022 sono posticipati rispettivamente al 30.11.2021 e 30.11.2022.

Semestre di riferimento	Vecchi termini per l'erogazione del rimborso	Nuovi termini per l'erogazione del rimborso
1° 2021	29.8.2021	30.11.2021
2° 2021	1.3.2022	Sospeso
1° 2022	29.8.2022	30.11.2022

TERMINI PER I RECLAMI

Come disposto dall'art. 1, comma 3 lett. b) del Decreto in esame, l'aderente può reclamare la mancata / inesatta contabilizzazione nell'APP IO / issuer convenzionati:

- per gli accrediti relativi al primo semestre 2021, a partire dal 15.7 fino al 29.8.2021;
- per gli accrediti relativi al primo semestre 2022, dal 15.7 al 29.8.2022.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO / NOLEGGIO / UTILIZZO POS E SISTEMI EVOLUTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO - art. 1, comma 11

Con l'introduzione del **nuovo comma 22-bis** al citato DL n. 124/2019 è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che nel **periodo 1.7.2021 - 30.6.2022** acquistano / noleggianno / utilizzano **strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT)**.

Il credito d'imposta:

- è parametrato al costo di acquisto / noleggio / utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
- è riconosciuto, nel **limite massimo di spesa per soggetto di € 160**, in misura differenziata a seconda dei ricavi / compensi 2020, come segue.

Ricavi / compensi 2020	Credito d'imposta
non superiori a € 200.000	70%
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	10%

In aggiunta, agli esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo che **nel 2022** acquistano / noleggianno / utilizzano **strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi** spetta un credito d'imposta, nel **limite massimo di spesa per soggetto di € 320**, nelle seguenti misure "maggiorate".

Ricavi / compensi 2020	Credito d'imposta
non superiori a € 200.000	100%
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000	70%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili:

- **esclusivamente in compensazione nel mod. F24;**
- successivamente al sostenimento della spesa.

CARATTERISTICHE DEI CREDITI D'IMPOSTA

I crediti d'imposta in esame:

- devono essere indicati nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
- **non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;**
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.



Le predette agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis), n. 1408/2013 (aiuti de minimis settore agricolo) e n. 717/2014 (aiuti de minimis del settore della pesca e acquacoltura).

INCREMENTO CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI POS - Art. 1, comma 10

È **incrementato, dal 30% al 100%**, il credito d'imposta relativo alle **commissioni maturate nel periodo 1.7.2021-30.6.2022** sui pagamenti elettronici effettuati tramite i predetti strumenti di pagamento (POS / "evoluti") spettante alle imprese / lavoratori autonomi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

SOPPRESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS" - Art. 7

In base all'art. 1, comma 30, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", previo accertamento da parte del MEF, le risorse (stanziare) non utilizzate per l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsto dallo stesso e dal c.d. "Decreto Sostegni" eccedenti € 3,15 miliardi sono destinati ad uno specifico contributo a favore dei soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 10 milioni ma non superiori a € 15 milioni.

Ora, l'art. 7 del Decreto in esame, dopo aver rilevato che le risorse non utilizzate per l'erogazione del contributo previsto dal c.d. "Decreto Sostegni" ammontano a € 2,127 miliardi, ha **soppresso la disposizione contenuta nel citato comma 30** e pertanto anche il predetto contributo.

■